

2220/S/4

22 MAR 1950

Azione disciplinare nei confronti del dott. Antonio ALIBRANDI,
 giudice istruttore presso il Tribunale di Roma.

RESERVA

All'On.le Sig. Ministro
 di Grazia e Giustizia

IL PROCURATORE GENERALE

A norma dell'art. 59, 3° cpv., D.P.R. 16.9.1950, n. 316, comunico all'On.le S.V. che nel corso dell'istruttoria del procedimento disciplinare contro il dott. Antonio Alibrandi è emerso il seguente fatto per il quale intendo esercitare separata azione disciplinare per violazione dell'art. 18 R.D.L. 31.5.1945 n. 511: per avere il dott. Alibrandi tenuto una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione dovuta ad un magistrato, compromettendo altresì il prestigio dell'Ordine Giudiziario, in quanto, nei giorni successivi alla uccisione del collega Alessandrini, vedendo il collega dott. Mario Amato, in compagnia di altro magistrato, diceva ad alta voce alludendo ad essi che "quelli erano i Giudici della Repubblica e facevano bene i terroristi ad amazzarli".

IL PROCURATORE GENERALE
 (Angelo Ferrati)